

STATUTO

**PISAMO - AZIENDA PER LA
MOBILITA' S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PISA PI VIA CESARE BATTISTI 71

Numero REA: PI - 148316

Codice fiscale: 01707050504

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-07-2017 - Statuto completo	2
--	---

S T A T U T O

TITOLO I

Denominazione, sede, oggetto e durata

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1. E' costituita la società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico, denominata "PISAMO - Azienda per la mobilità S.r.l.", in forma abbreviata "PISAMO S.r.l.".

2. PISAMO S.r.l. è una società in house, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

3. Il presente statuto è parte integrante dell'atto costitutivo della società.

Art. 2 - Sede

1. La società ha sede legale nel territorio del Comune di Pisa, all'indirizzo risultante dal Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle Disposizioni di attuazione al Codice Civile.

2. La società può trasferire la sede legale nell'ambito del territorio del Comune di Pisa ed istituire e sopprimere sedi secondarie nel territorio nazionale.

Art. 3 - Oggetto sociale

1. La società ha per oggetto esclusivo la produzione di beni e servizi strumentali agli enti locali soci, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, incluso, nei casi consentiti dalla legge, lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative

	di competenza degli stessi enti, in materia di mobilità urbana, viabilità, circolazione stradale e traffico, sosta.
	2. In particolare, la società può svolgere per i soci le seguenti attività:
	a) supporto e assistenza tecnica per la definizione delle politiche nei settori sopra indicati, per l'attuazione delle stesse e per la valutazione degli effetti, ivi incluso lo studio e la predisposizione di atti amministrativi, normativi e di pianificazione da adottare da parte dei soci;
	b) studio, progettazione, assistenza tecnica organizzazione, attuazione e monitoraggio di interventi per la razionalizzazione del traffico, per la circolazione veicolare, per la mobilità urbana e per la risoluzione di problematiche inerenti la viabilità e la sosta;
	c) progettazione e realizzazione, quest'ultima non direttamente bensì con le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di lavori e opere inerenti la mobilità sostenibile, la circolazione stradale, la sicurezza stradale, le infrastrutture viarie e la sosta; relativa manutenzione sia ordinaria che straordinaria e gestione;
	d) progettazione e realizzazione, quest'ultima non direttamente bensì con le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, della segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, anche luminosa, nonché di ogni eventuale impianto o tecnologia finalizzata al controllo ed alla rego-

	lazione del traffico e della sosta; relativa manutenzione sia
	ordinaria che straordinaria e gestione;
	e) rilascio e distribuzione di titoli per l'accesso alle zone
	a traffico limitato e/o per la sosta, ed esazione dei relativi
	diritti;
	f) organizzazione e gestione, quest'ultima non direttamente
	bensi con le modalit� di cui al decreto legislativo 18 aprile
	2016 n. 50, della sosta a pagamento su strade ed aree di uso
	pubblico;
	g) rimozione e blocco dei veicoli, disposti dagli organi com-
	petenti ai sensi del Codice della Strada, e custodia dei vei-
	coli rimossi; rimozione delle biciclette abbandonate o collo-
	cate fuori dagli spazi consentiti;
	h) gestione e custodia del demanio stradale e di spazi ed
	aree pubbliche;
	i) svolgimento di servizi di informazione alla cittadinanza
	nelle materie sopra indicate, anche attraverso la realizza-
	zione di sportelli al pubblico e campagne informative;
	j) coordinamento dei servizi di prevenzione e accertamento
	delle violazioni da parte degli "ausiliari del traffico" ai
	sensi dell'art. 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio
	1997 n. 127 e dell'art. 68, commi 1-3, della legge 23 dicem-
	bre 1999 n. 488;
	k) svolgimento di funzioni amministrative connesse, comple-
	mentari, collaterali o di supporto alle attivit� di cui ai

punti precedenti, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le funzioni autorizzatorie e sanzionatorie, nei limiti e con le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

3. L'esercizio delle funzioni amministrative può riguardare sia lo svolgimento completo di procedimenti e l'adozione dei provvedimenti finali sia lo svolgimento di parte di essi o di sub-procedimenti.

4. La società riceve l'affidamento diretto di contratti da ciascun socio che esercita su di essa il controllo analogo anche in forma congiunta.

5. Ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, oltre l'ottanta per cento del fatturato annuo della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti locali soci e la produzione ulteriore rispetto a detto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

6. La società è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

7. La società, nei limiti previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e nel rispetto del presente statuto, può porre in essere tutte le operazioni necessarie od utili al

perseguimento dello scopo sociale.

8. Il ricorso all'indebitamento da parte della società è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento destinate ad ampliare il proprio patrimonio; le operazioni di indebitamento sono effettuate contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti. La società può effettuare operazioni di finanziamento passivo a breve termine finalizzate a superare carenze di liquidità. E' escluso il ricorso a strumenti finanziari derivati.

9. La società non può costituire nuove società né acquisire partecipazioni in società.

10. I beni della società destinati alla produzione di servizi strumentali all'attività propria dei soci e/o allo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza degli stessi, fintanto che perdura tale destinazione, non possono essere alienati, non possono essere oggetto di garanzie reali volontarie, né su di essi possono essere costituiti diritti di terzi suscettibili di alterarne la destinazione.

Art. 4 - Durata

1. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050; può essere sciolta anticipatamente o prorogata, ai sensi di legge.

TITOLO II	
Capitale sociale, soci, trasferimento delle quote, prelazio-	
ne, gradimento, recesso, esclusione, unico socio, direzione e	
coordinamento, finanziamenti	
Art. 5 - Capitale sociale	
1. Il capitale sociale è di euro 1.300.000,00, interamente	
versato. Le quote di partecipazione dei soci sono determinate	
in misura proporzionale al conferimento, ai sensi dell'art.	
2468 del Codice Civile.	
2. I diritti sociali, ivi compreso il diritto agli utili,	
spettano ai soci in proporzione alla partecipazione da cia-	
scuno posseduta.	
3. Il capitale sociale può essere aumentato, con deliberazio-	
ne dell'assemblea dei soci, mediante conferimenti in denaro,	
in crediti e/o in natura. L'aumento di capitale può essere	
attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a	
terzi. Si applica l'art. 2481-bis del Codice Civile.	
4. La società, con deliberazione dell'assemblea, può aumenta-	
re il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi	
iscritti in bilancio in quanto disponibili, ai sensi	
dell'art. 2481-ter del Codice Civile.	
4. Il capitale sociale può essere altresì ridotto con delibe-	
razione dell'assemblea dei soci. Si applica l'art. 2482 e se-	
guenti del Codice Civile.	
Art. 6 - Soci	

	1. Possono assumere e mantenere la qualità di soci esclusivamente gli enti locali che si avvalgono della società per la produzione di beni o servizi strumentali alla propria attività.
	2. La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo statuto ed a tutte le deliberazioni assembleari anche anteriori all'acquisto di detta qualità.
	3. Ciascun ente locale socio, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimato a presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale.
	Art. 7 - Trasferimento delle quote, diritto di prelazione e clausola di gradimento
	1. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili in conformità alla legge ed alle disposizioni del presente statuto.
	2. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la propria quota, deve previamente offrirla in prelazione agli altri soci dandone comunicazione all'amministratore unico, per posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., contenente indicazione del nominativo del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, del prezzo e delle modalità della vendita e/o del diverso negozio che integra il trasferimento.
	3. L'amministratore unico, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del socio offerente, comunica agli altri soci, mediante posta elettronica certificata o lettera racco-

mandata a.r., il contenuto dell'offerta in prelazione.

4. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente manifestano all'amministratore unico, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., la propria incondizionata volontà di acquistare la quota offerta.

5. L'amministratore unico, entro dieci giorni dal ricevimento di dette manifestazioni di volontà, provvede a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., delle dichiarazioni di esercizio del diritto di prelazione pervenute.

6. La prelazione deve essere esercitata su tutta la quota offerta.

7. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, la quota offerta viene attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

8. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi, la quota è trasferibile purché a condizioni non difformi rispetto a quelle indicate nell'offerta in prelazione.

9. In ogni caso il trasferimento di quote di partecipazione a soggetti diversi dai soci è subordinato al gradimento dell'assemblea; questa si esprime entro trenta giorni dalla richiesta del socio che intende trasferire le quote detenute.

Art. 8 - Recesso del socio
1. Spetta al socio il diritto di recesso nelle ipotesi di cui all'art. 2473 e all'art. 2497-quater del Codice Civile nonché negli altri casi previsti dalla legge.
2. Inoltre spetta al socio il diritto di recesso nel caso in cui, per qualsiasi motivo, cessi di avvalersi della società per la produzione di beni o servizi strumentali alla propria attività.
3. Il socio che recede ha diritto ad ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina in materia di recesso prevista dall'art. 2473 del Codice Civile.
Art. 9 - Esclusione del socio
1. Il socio, che per il periodo continuato di almeno un anno non si avvale della società per la produzione di beni e servizi strumentali alla propria attività, può essere escluso dalla società stessa ai sensi dell'art. 2473-bis del Codice Civile.
2. Il valore della partecipazione del socio escluso è determinato in proporzione del patrimonio sociale.
Art. 10 - Unico socio
1. Quando la società risulta appartenere ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, l'amministratore unico

provvede tempestivamente alla relativa iscrizione nel Registro delle imprese.

2. Non appena si ricostituisce la pluralità dei soci l'amministratore unico provvede alla relativa iscrizione nel Registro delle imprese.

3. L'unico socio, o colui che cessa di essere tale, può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Art. 11 - Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

1. La società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura dell'amministratore unico, presso il Registro delle imprese.

Art. 12 - Finanziamenti

1. La società non può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile.

2. La società può acquisire eventuali finanziamenti dei soci nel rispetto delle norme di legge.

TITOLO III

Decisioni dei soci

Art. 13 - Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata dall'amministratore unico mediante avviso spedito ai soci per posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r. almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

2. L'avviso contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del

		luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
		3. L'adunanza può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché nel territorio del Comune di Pisa.
		4. L'assemblea è convocata almeno tre volte all'anno:
		- per approvare il bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce;
		-per prendere atto del rapporto infrannuale dell'amministratore unico, di norma non oltre il 31 luglio dell'esercizio cui si riferisce;
		- per autorizzare l'amministratore unico all'approvazione del budget di previsione, di norma entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il budget si riferisce.
		Art. 14 - Presidenza dell'assemblea
		1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.
		2. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della sua costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti è dato conto nel verbale.
		3. Il presidente nomina un segretario verbalizzante che può essere anche persona diversa dai rappresentanti dei soci intervenuti all'assemblea; ove il verbale debba avere forma di atto pubblico, lo stesso è redatto da un notaio alla cui designazione provvede il presidente, nel qual caso non si pro-

	cede alla nomina del segretario.	
	Art. 15 - Intervento e decisioni dei soci	
	1. Le decisioni dei soci sono adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare.	
	2. L'assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.	
	3. Possono intervenire all'assemblea i soci che risultino tali mediante iscrizione nel Registro delle imprese competente.	
	4. Ogni socio può intervenire all'assemblea in persona del proprio legale rappresentante oppure a mezzo di persona delegata nel rispetto delle norme di legge.	
	5. Non può essere conferita delega all'amministratore unico, al sindaco revisore e ai dipendenti della società.	
	6. La delega deve avere forma scritta, deve essere rilasciata per una singola assemblea e viene allegata al verbale dell'assemblea cui si riferisce.	
	7. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dalla legge o dal presente statuto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.	
	8. L'assemblea è regolarmente costituita e delibera, rispettivamente, con la presenza e col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.	

9. In difetto di convocazione, la deliberazione assembleare si intende comunque adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e l'amministratore unico ed il sindaco revisore sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

10. Delle deliberazioni dell'assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione, salvo che il verbale venga redatto da un notaio. Il verbale è steso sull'apposito libro della società. Il verbale riporta indicazione del voto espresso da ciascun socio.

Art. 16 - Competenza dell'assemblea

1. L'assemblea delibera sulle materie riservate alla competenza dei soci dall'art. 2479, comma 2, del Codice Civile o da altre disposizioni di legge, nonché sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dall'amministratore unico o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. Comunque l'assemblea delibera sulle seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
- b) modificazioni dello statuto;
- c) decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti sociali;
- d) trasferimento della sede legale, istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- e) aumento del capitale sociale e determinazione

	dell'eventuale soprapprezzo e delle modalità e termini entro
	i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione;
	f) riduzione del capitale sociale;
	g) gradimento di nuovi soci;
	h) esclusione del socio;
	i) nomina dell'amministratore unico e determinazione del com-
	penso ad esso spettante;
	j) revoca dell'amministratore unico;
	k) nomina del sindaco revisore e determinazione del compenso
	ad esso spettante;
	l) operazioni di fusione e scissione;
	m) acquisto e cessione di ramo d'azienda;
	n) indirizzi all'amministratore unico in ordine agli obietti-
	vi da perseguire;
	o) scioglimento della società, nomina del liquidatore e de-
	terminazione del relativo compenso.
	2. L'approvazione, da parte degli enti locali soci intervenu-
	ti in assemblea, delle deliberazioni assembleari che hanno ad
	oggetto le materie di cui all'art. 7, comma 7, o dell'art. 8,
	comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, deve
	essere preventivamente autorizzata mediante deliberazioni dei
	rispettivi organi consiliari. Gli estremi di dette delibera-
	zioni consiliari sono riportati nel verbale dell'assemblea.
	3. L'assemblea, su proposta dell'amministratore unico, deli-
	bera altresì le seguenti autorizzazioni per il compimento di

ambiti regolati mediante distinto contratto di servizio.

TITOLO IV

Amministrazione

Art. 17 - Amministratore unico

1. La società è amministrata da un amministratore unico.

2. In relazione alla carica di amministratore unico:

- operano le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile e dalle ulteriori disposizioni di legge vigenti;

- operano le cause di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39;

- devono sussistere i requisiti e le condizioni di cui all'art. 11, commi 1 e 8, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

L'amministratore unico ha l'obbligo di comunicare immediatamente ai soci la sopravvenienza di una delle suddette cause o la perdita dei requisiti prescritti.

3. L'assemblea, all'atto della nomina, stabilisce il compenso annuo da corrispondere all'amministratore unico nel rispetto dei vincoli di legge. E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza, di premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di trattamenti di fine mandato.

4. L'amministratore unico dura in carica per tre esercizi consecutivi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali

esercizi; sussistendone specifica motivazione, la delibera di nomina può stabilire un termine di durata inferiore. Egli è rieleggibile. In tema di proroga si applica il decreto-legge 16 maggio 1994 n. 293, convertito dalla legge 15 luglio 1994 n. 444.

5. L'assemblea dei soci può revocare l'amministratore unico in caso di:

- a) perdita dei requisiti previsti per la nomina o sopravvenienza di cause ostative alla stessa;
- b) impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo tale da pregiudicare il buon andamento dell'amministrazione;
- c) inosservanza di norme di legge, regolamentari o statutarie, di deliberazioni assembleari o di contratti di servizio, ad esso imputabile.

Art. 18 - Poteri dell'amministratore unico

1. L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società. Ad esso sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione della società salve le sole competenze riservate all'assemblea dalla legge o dal presente statuto.

2. Le decisioni dell'amministratore unico, numerate e datate progressivamente e dallo stesso sottoscritte, risultano da apposito libro conservato presso la società.

3. L'amministratore unico può nominare un direttore generale stabilendone i poteri.

Art. 19 - Discipline interne
1. Per regolare lo svolgimento dell'attività della società, l'amministratore unico adotta le seguenti discipline interne:
a) il regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
b) le misure di organizzazione e di gestione atte a prevenire reati, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, opportunamente integrate dalle misure in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 133 e della legge 6 novembre 2012 n. 190;
c) il codice di comportamento dei dipendenti della società, in analogia al codice di comportamento dei dipendenti dell'ente locale detentore della maggioranza relativa del capitale sociale.
TITOLO V
Funzione di controllo e revisione legale dei conti
Art. 20 - Sindaco e revisione legale dei conti
1. Ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile, la funzione di controllo e la revisione legale dei conti sono svolte da un sindaco revisore, scelto tra agli iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti ed in possesso dei requisiti di cui

	all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016
	n. 175.
	2. Il sindaco revisore è nominato dall'assemblea.
	3. Il sindaco revisore vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, ivi compresa l'osservanza delle norme amministrative e dei vincoli che si applicano alla società in relazione alla sua natura ed alla partecipazione al capitale di enti locali, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
	4. Il sindaco revisore dura in carica per tre esercizi consecutivi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi. Egli non è immediatamente rieleggibile. In tema di proroga si applica il decreto-legge 16 maggio 1994 n. 293, convertito dalla legge 15 luglio 1994 n. 444.
	5. Il compenso annuo spettante al sindaco revisore è determinato dall'assemblea nella seduta in cui avviene la nomina. E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza e di trattamenti di fine mandato.
	TITOLO VI
	Budget, rapporto infrannuale, bilancio e utili
	Art. 21 - Budget
	1. L'amministratore unico, di norma entro il 31 dicembre di

ciascun anno, previa autorizzazione dell'assemblea, approva il budget di previsione per il triennio successivo, dettagliato a livello di singolo esercizio.

2. Il budget di previsione, predisposto sulla base degli indirizzi e degli obiettivi definiti dai soci, contiene:

a) gli obiettivi di gestione della società;

b) la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del Codice Civile, riferita a ciascuno degli esercizi oggetto della programmazione;

c) il programma degli eventuali investimenti, con indicazione della spesa prevista in ciascun esercizio e della sua copertura;

d) la relazione illustrativa dell'amministratore unico.

3. In allegato alla rappresentazione del risultato economico di cui alla lettera b) del comma precedente, il budget riporta la rappresentazione analitica di tale risultato a livello di centri di ricavo/costo, distinti per soggetto affidante oltre che, eventualmente, per aree di attività, con riparto dei costi generali secondo criteri oggettivi predeterminati.

4. Il budget ha carattere autorizzatorio rispetto alla gestione.

5. Nel corso dell'esercizio l'amministratore unico può approvare eventuali revisioni e aggiornamenti del budget, previa autorizzazione dell'assemblea.

	4. L'assemblea, sulla base delle informazioni acquisite dai soci, esprime all'amministratore unico eventuali indirizzi.	
	Art. 23 - Bilancio	
	1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.	
	2. Alla fine di ogni esercizio l'amministratore unico provvede alla formazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandolo con una relazione sul governo societario.	
	3. La relazione sul governo societario include le informazioni sui programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale predisposti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.	
	4. Il bilancio è redatto in forma ordinaria anche nel caso in cui la società abbia i requisiti previsti dall'art. 2435-bis del Codice Civile per la redazione in forma abbreviata.	
	5. Il bilancio di esercizio, unitamente alla relazione sul governo societario ed alla relazione del sindaco revisore, è trasmesso ai soci contestualmente all'avviso di convocazione della riunione dell'assemblea prevista per l'approvazione.	
	Art. 24 - Utili	
	1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il cinque per cento da destinare a riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono riparti-	

ti tra i soci in proporzione al capitale posseduto, salvo che, in ragione di specifiche motivazioni da indicare espressamente nel verbale, l'assemblea deliberi diversamente.

2. Il pagamento degli utili è effettuato tramite la banca designata dall'organo amministrativo ed avviene entro trenta giorni dalla data della delibera assembleare che approva la distribuzione.

TITOLO VII

Ulteriori norme per il controllo dei soci

Art. 25 - Controllo dei soci

1. L'attività della società è improntata ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza; essa concorre al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica degli enti locali soci.

2. La società è soggetta al controllo dei soci sia in ragione della sua funzione strumentale che della proprietà pubblica del capitale sociale.

3. Relativamente alla gestione, in regime di affidamento diretto, da parte dei soci, della produzione di beni e servizi strumentali e dello svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative, la società è assoggettata ad un controllo funzionale analogo a quello che gli stessi soci esercitano sui propri uffici e servizi.

4. Il controllo dei soci si esplica attraverso:

a) le modalità stabilite dai contratti di servizio;

	b) le modalità previste dal presente statuto;
	c) le discipline regolamentari adottate dai soci ai sensi di legge;
	d) le forme di coordinamento stabilite dai soci fra loro per assicurare l'esercizio congiunto del controllo, ivi inclusi eventuali patti parasociali.
	Art. 26 - Sistema informativo
	1. La società si conforma al sistema informativo definito da soci, finalizzato a rilevare i rapporti finanziari ed economico-patrimoniali fra questi e la società, anche ai fini della redazione del bilancio consolidato degli enti locali, nonché a rilevare la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società stessa, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
	2. La società trasmette senza indugio al socio, e per esso ai suoi organi e uffici, ogni informazione e/o atto utile o necessario all'esercizio di attività amministrative o di controllo, nonché in relazione ad obblighi di comunicazione, di pubblicità e di trasparenza previsti dalle norme in vigore, o all'acquisizione di elementi conoscitivi.
	3. La relazione sul governo societario che correda il bilancio evidenzia, fra l'altro, lo stato della situazione organizzativa della società, con indicazione del personale in organico, del relativo costo, nonché delle variazioni interve-

nute nel corso dell'esercizio, ed illustra puntualmente i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi specifici stabiliti dai soci ai sensi dell'art. 19, commi da 5 a 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Art. 27 - Trasmissione di determinati atti ai soci

1. L'amministratore unico trasmette ai soci, contestualmente all'avviso di convocazione della relativa assemblea:

- a) il budget di previsione ed i suoi aggiornamenti;
- b) il bilancio di esercizio unitamente alla relazione sul governo societario ed alla relazione del sindaco revisore;
- c) il rapporto infrannuale.

2. La rappresentazione analitica del risultato economico, redatta ai sensi del comma 3 dell'art. 21, è riportata, oltre che in allegato al budget di previsione, anche in allegato al rapporto semestrale di cui all'art. 19 ed alla relazione sul governo societario, in forma tale da garantirne la confrontabilità.

3. Copia del verbale di ciascuna assemblea è trasmessa ai soci entro i dieci giorni successivi alla data della riunione.

TITOLO VIII

Disposizioni finali

Art. 28 - Norme speciali

1. E' vietata l'istituzione di organi sociali diversi da quelli espressamente previsti dal presente statuto.

2. I componenti dell'organo di amministrazione e di Controllo

e i dipendenti della società sono soggetti alle azioni di responsabilità di cui all'art. 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Art. 29 - Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina un liquidatore fissandone i poteri ed il compenso.

Art. 30 - Controversie

1. Per la risoluzione di eventuali controversie tra i soci o tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale, è escluso il ricorso all'arbitrato.

2. Il foro competente è quello di Pisa.

Art. 31 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 ed alle altre norme applicabili.

Firmato Cerri Fabrizio - Angelo Caccetta, Notaio (segue impronta del sigillo)